COMMISSIONE VI

FINANZE

117.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Scevarolli ed altri; Leonardi ed altri: Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti *(Approvata, in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3415) 3

Monaci: Modifica all'ordinamento delle banche popolari (5013) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3, 4, 5

Ferrari Wilmo (gruppo DC) 5

Patria Renzo (gruppo DC), *Relatore* 3, 4, 5

Tarabini Eugenio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5

Umidi Sala Neide Maria (gruppo comunista-PDS) 4, 5

PAG.

Votazione nominale:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 5

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Galeotti ed altri; deputati Bellocchio ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3323-2210-B) 6

D'Acquisto Mario, *Presidente* 6, 8

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 8

PAG.

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 8

Ferrari Wilmo (gruppo DC), *Relatore f.f.* 8

Votazione nominale:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 19

Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (5272);

PAG.

Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179);

Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649);

Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-*ter*) 20

D'Acquisto Mario, *Presidente* 20

La seduta comincia alle 16,25.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato) .

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Degennaro e Pellizzari sono rispettivamente sostituiti dai deputati Orsini Gianfranco e Bianchi.

Discussione delle proposte di legge senatori Scevarolli ed altri; Leonardi ed altri: Modifiche alla disciplina delle azioni delle bànche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3415); Monaci: Modifica all'ordinamento delle banche popolari (5013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Scevarolli, Bozzello Verole, Cimino, Muratore; Leonardi, Berlanda, Ruffino, De Cinque, Colombo, Favilla, Cappelli, Beorchia, Carli, Triglia e Nieddu: « Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 novembre 1988; e del deputato Monaci: « Modifica all'ordinamento delle banche popolari ».

Comunico che, sussistendo i presupposti di cui al comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la Commissione può procedere all'esame in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 3415, già adottato in sede referente, che propongo di assumere come testo base.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che su tale testo la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole il 16 gennaio scorso e che le Commissioni affari costituzionali e lavoro si sono pronunciate, rispettivamente il 16 e il 14 gennaio scorsi, nel senso che nulla osta all'ulteriore prosieguo del suo *iter*.

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge nel testo varato in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3415, nel testo adottato in sede referente.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non può essere inferiore a lire cinquemila.

2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 1 nel

termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. In nessun momento il numero dei soci di ciascuna banca popolare può essere inferiore a quello determinato in sede di costituzione per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

4. I soci che alla data di entrata in vigore della presente legge partecipino al capitale sociale in misura compresa tra il limite di cui al comma 3 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

6. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In ogni caso non può essere consentito l'esercizio di diritti di contenuto patrimoniale per le partecipazioni al capitale eccedente il limite di cui al comma 3 ovvero il maggior limite nell'ipotesi prevista dal comma 4.

1. 1.

Umidi Sala, Bellocchio, Auleta, Romani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*ter*. Il consiglio di amministrazione, le cui delibere sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere congruamente motivate avuto riguardo all'interesse della società e allo spirito della forma cooperativa, è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su conforme decisione del collegio di probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresente dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della deliberazione e il collegio di probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

1. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Auleta, Romani.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Umidi Sala 1.1, preannunciando altrimenti parere contrario. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Bellocchio 1.2.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con i pareri espressi dal relatore. Do atto ai colleghi del gruppo comunista-PDS dell'opportunità dell'emendamento Bellocchio 1.2, che il Governo condivide.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Non accogliamo l'invito del relatore e del Governo a ritirare il nostro emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Umidi Sala 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 1.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

2. Restano valide le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole alle società cooperative *aggiungere le seguenti* di cui al capo primo del titolo sesto del libro quinto del codice civile.

2. 1.

Umidi Sala, Bellocchio, Auleta, Romani.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento Umidi Sala 2.1 sia superfluo se intende perseguire l'obiettivo di evitare l'applicazione delle norme in discussione anche alle mutue assicuratrici, non rientrando tale ipotesi tra quelle previste dal provvedimento.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono contrario alle finalità dell'emendamento Umidi Sala 2.1. Rilevo però l'opportunità di evitare equivoci perché la normativa relativa alle cooperative è prevista non soltanto dal codice civile ma anche da disposizioni speciali.

Sottolineo altresì che il testo approvato in sede referente non si presta a dubbi circa l'esclusione delle mutue assicuratrici (per le quali il contratto di partecipazione alla società ha contestualmente valore di stipula di una polizza assicurativa) dai soggetti destinatari delle norme.

NEIDE UMIDI SALA. Il rappresentante del Governo ha colto pienamente lo scopo del nostro emendamento. Rilevo che, poiché alcune disposizioni del codice civile si applicano anche alle mutue assicuratrici oltreché alle cooperative, esso tende a fugare ogni dubbio circa l'esclusione delle prime dall'applicazione delle norme in esame. Ritiro tuttavia l'emendamento in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato in sede referente.

(È approvato).

Poiché al titolo, nel testo approvato in sede referente, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) ed a quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazione di voto.

WILMO FERRARI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Scevarolli ed altri; Leonardi ed altri: « Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti » *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato), con il seguente nuovo titolo*: « Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) ed a quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione » (3415):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 5013.

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, D'Acquisto, Orsini, Gianfranco, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Grillo Luigi, Lavorato, Pascolat, Patria, Polidori, Pumilia, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Russo Giuseppe, Serra Gianna, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Galeotti ed altri; deputati Bellocchio ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323-2210-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Galeotti ed altri e dei deputati Bellocchio ed altri: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988, modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 25 luglio 1991 e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 18 luglio 1991.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la XI Commissione lavoro hanno espresso, rispettivamente il 16 gennaio 1992 e nella giornata odierna, parere favorevole sulla proposta di legge all'ordine del giorno nel testo modificato dal Senato.

Ricordo che nella seduta del 14 gennaio scorso si era conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Istituzione tenuta e pubblicazione del ruolo).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggionamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Iscrizione nel ruolo).

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 6. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Iscrizione nel ruolo).

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 3.

(Accertatori di danni, dipendenti da imprese).

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio di imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione).

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo inserito nel ruolo di cui all'articolo 1.

3. 1.

WILMO FERRARI, *Relatore f.f.* Raccomando l'approvazione dell'emendamento 3.1, teso a conciliare le posizioni espresse al Senato con l'esigenza di una maggiore organicità della legge. Si tratta di un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, con cui si consente alle compagnie di assicurazione di effettuare direttamente e autonomamente la liquidazione dei danni, avvalendosi del proprio personale. Si prevede altresì il ricorso a periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 soltanto nel caso in cui la perizia non venga accettata dall'assicurato.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore e mi impegno ad intervenire affinché il Senato approvi tempestivamente tale modifica.

RICCARDO BRUZZANI. La questione posta con l'emendamento in esame non risulta particolarmente rilevante, anche perchè appare assai improbabile che le compagnie di assicurazione paghino per cinque anni propri accertatori soltanto per favorirne successivamente l'accesso al ruolo dei periti.

Non ho, comunque, obiezioni da muovere in ordine all'approvazione dell'emendamento 3.1, salvo che il Senato non intervenga nuovamente in tale questione, impedendo così di approvare, nell'attuale legislatura, un provvedimento di cui abbiamo più volte sottolineato l'importanza.

Qualora ciò avvenisse, dovrebbe risultare chiaro che la responsabilità è imputabile esclusivamente al gruppo della democrazia cristiana, che ha sollevato diverse eccezioni nel corso dell'esame del provvedimento.

WILMO FERRARI, *Relatore f.f.* Al Senato si è posta maggiore attenzione alle esigenze delle compagnie di assicurazione, mentre alla Camera si è concentrata l'attenzione sulla necessità di conferire organicità al provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo).

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 4:

ART. 4.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo).

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4, divenuto articolo 5 a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Cancellazione dal ruolo e reiscrizione).

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 6, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*;

e) radiazione;

f) dichiarazione di fallimento.

2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *d)* del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *f)* del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è divenuto articolo 6:

ART. 6.

(Cancellazione dal ruolo e reiscrizione).

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'artico 5, comma 1, lettera *c)*;

e) radiazione;

f) dichiarazione di fallimento.

2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *d)* del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *f)* del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Commissione nazionale per i periti assicurativi).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 14 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

a) da un sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

3. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I componenti di cui al comma 2. lettere *e)* ed *f)*, nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e dal Ministro del tesoro.

6. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 7:

ART. 7.

(Commissione nazionale per i periti assicurativi).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

a) da un sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed al segretari compete, in deroga al decreto dal Presidente della Repubblica 11 gennalo 1956, n. 5, ed al decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Commissioni provinciali per i periti assicurativi).

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 8:

ART. 8.

(Commissioni provinciali per i periti assicurativi).

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è isti-

tuita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 6 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 9:

ART. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Tassa annuale).

1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al paga-

mento della tassa annuale di lire 150 mila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 6, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 10:

ART. 10.

(Tassa annuale).

1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150 mila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Sanzioni disciplinari).

1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data

di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 6.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 11:

ART. 11.

(Sanzioni disciplinari).

1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle segnenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il Provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 6, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano per venti giorni dalla data della ricezione a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 12:

ART. 12.

(Procedimeto disciplinare).

1. Il pnocedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Sanzioni amministrative).

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500 mila a uri massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 13:

ART. 13.

(Sanzioni amministrative).

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Tariffa delle prestazioni).

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commmissione nazionale di cui all'articolo 6 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 6 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 14:

ART. 14.

(Tariffa delle prestazioni).

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresenta-

tiva delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'instria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Oneri finanziari).

1. A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'articolo 9 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 15:

ART. 15.

(Oneri finanziari).

1. A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 16:

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 16, divenuto articolo 17 a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge in esame con il seguente titolo:

« Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. »

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi ».

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Galeotti ed altri; Bellocchio ed altri *in un testo unifi-*

cato e con il seguente titolo: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi » (*Approvata in un testo unificato dalla X Commissione permanente del Senato, modificata dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3323-2210-B):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Botta, Bruzzani, D'Acquisto, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Grillo Luigi, Lavorato, Orsini, Pascolat, Patria, Polidori, Pumilia, Ravasio, Romani, Rosini, Russo Giuseppe, Serra Gianna, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta antimeridiana del 21 novembre 1990; e dei deputati Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele: « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, propongo che il seguito della discussione delle proposte di legge sia rinviato a domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO